

# PAOLA La Cassazione dice "no" all'amministratore della Lao Pools, Marcelo Forte Illecito smaltimento, condannato

*Dovrà pagare una ammenda e le spese processuali delle parti civili costituite*

di MARIA FIORELLA SQUILLARO

Ricorso  
rigettato  
La pena  
è sospesa

PAOLA - Condannato per illecito smaltimento di rifiuti derivanti dal ciclo della depurazione dei reflui urbani dell'impianto del Comune di Paola, perde il ricorso in Cassazione. La Suprema Corte dichiarando l'illegittimità dell'appello ha condannato Forte Marcelo al pagamento di 2000 euro di ammenda nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute da Legambiente Calabria, parte civile, disponendone il pagamento in favore dello Stato. Questi i fatti. Con la sentenza del 5 novembre 2018, il Tribunale di Paola ha condannato Forte Marcelo, alla pena sospesa di 17.000 euro di ammenda, per illecito smaltimento dei rifiuti non pericolosi, derivanti dal ciclo della depurazione dei reflui urbani dell'impianto del Comune di Paola, depositati in tre vasche contenenti fanghi della



Una veduta del palazzo di giustizia di Paola

depurazione. Fatto accertato fino al 29/06/2016. Con la stessa sentenza l'imputato era stato condannato anche al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita dal Comune di Paola e Legambiente Calabria Onlus, da liquidarsi in separato giudizio. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha chiesto alla Cassazione l'annullamento della sentenza.

Secondo la difesa il Tribunale ha valutato erroneamente gli elementi di prova perché non si è trattato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti derivanti dal ciclo di depurazione. I rifiuti erano depositati in contenitori e non sversati sul suolo. Con il secondo motivo il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto in capo all'imputato l'obbligo dello smaltimen-

to, obbligo che non si ricava dall'art. 11 del contratto. Con il terzo motivo denuncia l'erronea valutazione della comunicazione di smaltimento del 05/07/2018 (in realtà 05/07/2016) dalla quale non potrebbe farsi discendere l'obbligo di smaltimento in capo al ricorrente. Per la Suprema Corte il ricorso, è inammissibile perché denuncia vizi diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in chiave alternativa alla ricostruzione operata dal giudice in punto qualificazione dei fatti quale illecito smaltimento dei rifiuti - fanghi - derivanti dal ciclo produttivo di depurazione. Il giudice del merito ha, quindi, correttamente ritenuto l'abbandono incontrollato dei rifiuti integrante la contravvenzione contestata e l'ha congruamente argomentato. All'inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Legambiente Calabria, disponendone il pagamento in favore dello Stato.